



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**AVVISO DI SELEZIONE E RICERCA
DI PROPOSTE CORSI
DI FORMAZIONE**

IN MODALITÀ RESIDENZIALE SUMMER CAMP

2019

Gestione Magistrale

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'avviso di selezione e ricerca
- Art. 2 Soggetti proponenti
- Art. 3 Trasmissione proposte formative
- Art. 4 Istruttoria proposte formative -Commissione di valutazione- Istruttoria - pubblicazione proposte formative ammesse
- Art. 5 Corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS
- Art. 6 Pubblicazione dei corsi con quota di partecipazione finanziata e adempimenti successivi
- Art. 7 Sottoscrizione convenzione
- Art. 8 Costi a carico dell'istituto e modalità di pagamento
- Art. 9 Modalità e termini di individuazione dei corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS.
- Art. 10 Selezione dei partecipanti
- Art. 11 Metodologie didattiche
- Art. 12 Direttore/Coordinatore didattico, docenti, tutor
- Art. 13 Registro delle presenze
- Art. 14 Verifiche e Customer satisfaction
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Ricorsi

Art. 1 – Oggetto dell'avviso di selezione e ricerca

1. Sono oggetto di selezione e scelta i corsi universitari di perfezionamento e aggiornamento professionale (come previsti dall'art. 6, comma 2, lett. c) della legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari) rivolti al personale in servizio, iscritti alla Gestione Magistrale.
2. I corsi di formazione da selezionare devono avere le seguenti caratteristiche:
 - svolgersi nell'arco di 5 giorni consecutivi, per 6 ore al giorno, durante i mesi di luglio od agosto, con modalità intensiva residenziale (Summer Camp);
 - incentrarsi su temi di forte interesse per i docenti dei livelli di scuola interessati e allo stesso tempo su temi strategici per l'evoluzione ed il miglioramento della qualità della proposta didattica;
 - prevedere un setting formativo stimolante per l'approfondimento di temi culturali, pedagogici e didattici, in un contesto di forte scambio, interazione, convivialità;
 - prevedere presenze significative sul piano culturale con "animazione" da parte di formatori in grado di stimolare il confronto, la produzione di risorse didattiche, la costituzione di comunità di attività pratiche.
3. L'organizzazione del soggiorno (che comprende vitto, alloggio, momenti culturali e ricreativi), finalizzato alla fruizione del corso è onere del soggetto proponente.
4. I corsi di formazione dovranno essere pubblicati a cura dei soggetti proponenti nella piattaforma SOFIA del MIUR entro il mese di Aprile al fine di garantire l'iscrizione del percorso formativo nei curricula dei singoli docenti ad esclusione dei direttori didattici.
5. I corsi di formazione sono distinti:
 - a) corsi rivolti prioritariamente ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - b) corsi rivolti prioritariamente ai docenti delle scuole d'infanzia, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - c) corsi rivolti prioritariamente ai docenti delle scuole primarie, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

6. I corsi di formazione in “presenza” devono essere finalizzati ad integrare le conoscenze e le competenze in una o più delle seguenti aree tematiche:

- a) prioritariamente per i dirigenti scolastici:
1. Le innovazioni in atto nella scuola (legge 107/2015 e decreti legislativi attuativi). La progettualità strategica della scuola e i relativi atti d’indirizzo (PTOF, PdM, Piano dell’inclusione, Piano di formazione, etc.) Strumenti per l’attuazione delle reti di scuole.
 2. Il ruolo di dirigente nel sistema nazionale di valutazione. Rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento e rendicontazione sociale.
 3. La responsabilità del dirigente nella gestione amministrativa.
 4. La valorizzazione delle risorse umane, con particolare riferimento all’organico dell’autonomia, alla gestione del personale amministrativo e alle relazioni sindacali. L’esercizio della leadership educativa (ascolto, conflitti, decisioni). Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti ecc.)
 5. Il curriculum verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa. La promozione della formazione in servizio “obbligatoria, permanente, strutturale”. I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi.
- b) prioritariamente per gli insegnanti di scuola dell’infanzia:
1. Identità della scuola dell’infanzia nello scenario del progetto 0-6 e nel raccordo con l’intero primo ciclo (nell’ambito degli istituti comprensivi): curriculum verticale, continuità educativa;
 2. Valutazione della qualità dei contesti educativi (in previsione dell’introduzione di strumenti di autovalutazione nella scuola dell’infanzia: RAV-infanzia);

3. Modalità di progettazione didattica: le caratteristiche del contesto, l'ambiente di apprendimento, la giornata educativa, i campi di esperienza ed il ruolo di mediazione dell'adulto;
 4. Osservazione delle caratteristiche dello sviluppo infantile, anche nell'ottica di prevenzione del disagio e dell'insuccesso scolastico e per adeguati interventi compensativi.
 5. Competenze digitali
- c) prioritariamente per gli insegnanti di scuola primaria:
1. Unitarietà dell'insegnamento ed il lavoro collaborativo dei docenti (alla ricerca di modelli organizzativi equilibrati e condivisi);
 2. Riscoperta della strumentalità di base della lingua italiana: l'arricchimento del lessico, un sillabo per l'ortografia, la comprensione dei testi, la produzione scritta e le scritture funzionali;
 3. Valore formativo delle competenze logico-matematiche, con riferimento al potenziamento delle capacità di argomentazione, risoluzione dei problemi, pensiero algoritmico, rappresentazioni statistiche;
 4. Competenze chiave e didattica per competenze: dalle nuove modalità di progettazione di situazioni di apprendimento per compiti alla certificazione;
 5. Potenziamento delle competenze nella lingua inglese e nelle relative metodologie didattiche
 6. Competenze digitali
7. Ciascuna Università potrà presentare soltanto **una** proposta formativa – a livello nazionale - a scelta tra le tre tipologie di corsi previsti al comma 5.
 8. Ciascun candidato potrà concorrere per la partecipazione ad un unico corso di formazione ed iscriversi soltanto per una delle tre tipologie di personale previste.
 9. Ai corsi di formazione in modalità residenziale devono poter partecipare anche utenti non finanziati dall'INPS, con onere a loro totale carico.

Art. 2 - Soggetti proponenti

1. I corsi universitari di formazione, di cui all'art. 1 devono essere proposti da:
 - a) Istituzioni universitarie statali, non statali e telematiche autorizzate e accreditate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
 - b) Consorzi universitari ed interuniversitari ai quali il MIUR ha riconosciuto con decreto la personalità giuridica e le Fondazioni universitarie, istituite ai sensi della legge 388/2000 e del DPR 254/2001 e costituite per gli effetti dell'art. 16 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008, purché correlati ad un Ateneo riconosciuto dal MIUR per il rilascio di titoli accademici.I soggetti proponenti, devono essere in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio ai sensi del DM 27 gennaio 2005, n.15 ss.mm.ii..
2. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, potranno avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
3. Nel caso in cui le Università intendano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, questi ultimi devono essere accreditati, da almeno due anni, dal MIUR per rendere la formazione agli insegnanti, ex Direttiva Ministeriale MIUR n.170 del 2016.
4. Il soggetto privato di cui al comma 2, indicato nella proposta quale soggetto partner nelle attività concernenti la gestione dei corsi, non potrà essere rimosso o sostituito dall'Università, successivamente alla valutazione, selezione e pubblicazione del catalogo delle proposte formative stesse, pena l'esclusione dal Progetto.

Art. 3 – Trasmissione proposte formative

1. Per ciascun corso di formazione, la proposta di selezione e scelta, formulata utilizzando la scheda tecnica di cui all'allegato 1 al presente avviso, debitamente sottoscritta dal soggetto proponente, dovrà essere inviata tramite **PEC** entro e non oltre il **giorno 25 marzo 2019** alla Direzione Regionale/ Direzione di Coordinamento metropolitano INPS, competente territorialmente in base al luogo di svolgimento dei corsi, all'indirizzo PEC:

direzione.regionale.(nome Regione)@postacert.inps.gov.it

direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it

direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

2. La proposta formativa dovrà indicare la tipologia di destinatari ed il costo complessivo ed essere corredata:
 - a) del programma dettagliato del corso proposto;
 - b) del programma delle giornate;
 - c) degli obiettivi formativi del corso, dei relativi indicatori del raggiungimento del risultato, degli indicatori di qualità dell'offerta formativa proposta; in particolare, il soggetto proponente avrà cura di:
 - Fissare gli obiettivi formativi prioritari;
 - Valutare attraverso una prova svolta all'inizio e al termine del corso quanto appreso dal partecipante durante l'attività didattica;
 - Elaborare questionari di raccolta dati relativi alla qualità dei temi trattati, alla utilità del corso ai fini professionali, alla qualità della docenza e degli aspetti organizzativi;
 - d) degli indicatori dell'efficacia del percorso formativo e delle modalità di monitoraggio dell'impatto del percorso formativo sull'attività professionale attraverso la raccolta dati relativi ai cambiamenti avvenuti nelle competenze e nelle performance dei partecipanti a seguito dell'intervento formativo e valutazione delle skill maturate spendibili nell'attività professionale. Tali dati dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale/ Direzione di Coordinamento metropolitano entro dicembre 2019;
 - e) del curriculum del Direttore/Coordinatore didattico;
 - f) dell'indicazione delle modalità di alloggio e delle condizioni del soggiorno garantite ai partecipanti.

Art. 4 – Istruttoria proposte formative- Commissione di valutazione - pubblicazione proposte formative ammesse

1. Le proposte formative presentate saranno istruite dalle Direzioni Regionali\Direzioni di Coordinamento metropolitano che valuteranno il rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso.
2. Qualora la proposta sia ritenuta rispettosa dei requisiti, verrà sottoposta ad una Commissione di Valutazione istituita presso la Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre

prestazioni per valutare rispetto all'idoneità del programma del corso e delle metodologie didattiche programmate a raggiungere gli obiettivi formativi proposti.

3. In caso di presentazione di più proposte formative da parte di uno stesso soggetto, sarà valutata esclusivamente la proposta che in base alla data e ora di protocollazione risulterà essere stata presentata per prima all'Istituto.
4. Qualora il soggetto proponente ometta di compilare una delle sezioni di cui si compone il modello della scheda tecnica, la proposta formativa sarà rigettata.
5. La Direzione Regionale \ Direzione di Coordinamento metropolitano e la Commissione di Valutazione si riservano la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC.
6. Qualora i soggetti proponenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, la proposta formativa sarà rigettata.
7. Al termine della valutazione di cui al comma 2, l'elenco delle proposte ritenute idonee sarà pubblicato, sul sito internet www.inps.it, nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.
8. I corsi selezionati, una volta pubblicati, non potranno subire modifiche in termini di programma, durata, direttore/coordinatore, eventuali soggetti partner.

Art. 5 – Corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS

1. I corsi da finanziare complessivamente, su base nazionale, sono 15, suddivisi in:
 - n. 1 per i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici;
 - n. 6 per i docenti di scuola d'infanzia;
 - n. 8 per docenti di scuola primaria.
2. In caso di proposte di più corsi riferiti alla stessa tipologia di destinatari in numero superiore rispetto a quelli previsti dal comma precedente, l'individuazione dei corsi, rispetto ai quali sarà finanziata la quota di iscrizione a carico dell'utente, avverrà sulla base delle scelte formulate come prima preferenza dalla maggioranza dei soggetti di cui all'art.1),

comma 5) che intendono partecipare. A parità di numero di preferenze come prima scelta, si terrà conto delle preferenze espresse per la medesima proposta quale seconda scelta e, in caso di persistente parità, quale terza scelta.

Art. 6 - Pubblicazione dei corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS e adempimenti successivi

1. Gli elenchi dei corsi rispetto ai quali l'INPS finanzia la quota di partecipazione a carico dell'utente, a seguito della procedura di elaborazione delle scelte effettuate dai partecipanti, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.
2. Per i successivi adempimenti gli Atenei coinvolti, sprovvisti di credenziali per l'accesso alla procedura INPS, dovranno richiedere le abilitazioni, compilando e inviando alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, l'apposito modulo scaricabile dal sito INPS alla sezione *Modulistica > Gestione dipendenti Pubblici > Richiesta abilitazione al servizio benefici sociali: "VALORE P.A."*.
3. L'utente da abilitare dovrà essere, in questo caso, preventivamente dotato di PIN dispositivo che potrà ottenere online o presso una sede INPS. Gli operatori già abilitati, a seguito di adesione ai precedenti progetti "Valore PA", non dovranno presentare ulteriori richieste.

Art. 7 - Sottoscrizione convenzione

1. Per ognuno dei corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS verrà sottoscritta apposita Convenzione tra la Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio e l'Ateneo proponente, in cui saranno definiti i reciproci obblighi e sarà formalizzato il numero presunto dei partecipanti, variabile per effetto delle rinunce, comunicate dai soggetti di cui all'art.1), comma 5), prima dell'inizio del corso stesso.
2. I soggetti privati di cui all'art. 2 comma 2, non possono essere parte nella convenzione di cui al precedente comma e non possono essere delegati alla riscossione del pagamento.

Art. 8 - Costi a carico dell'istituto e modalità di pagamento

1. L'INPS si impegna ad erogare un contributo per l'erogazione del corso a favore degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale ammessi a partecipare.
2. Il contributo, determinato in base al costo del corso, comprensivo delle spese di soggiorno, secondo le modalità descritte al comma 3, è corrisposto direttamente al soggetto proponente.
3. Il soggiorno dovrà essere in formula "pensione completa (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena ed essere comprensivo di momenti culturali e ricreativi).
4. Il contributo non potrà eccedere l'importo pro capite di **Euro 1.400,00**.
5. Il costo del servizio rispetto al quale si determina il contributo INPS dovrà essere reso pubblico sul sito del soggetto proponente per l'organizzazione del soggiorno e dovrà essere lo stesso prezzo praticato ai privati che intendono fruire del corso in modalità residenziale anche senza il finanziamento INPS.
6. Fermo restando l'importo massimo concedibile di cui al comma 4, il valore del contributo a carico dell'Istituto, è determinato in misura percentuale **sull'importo del costo del corso** in relazione al valore ISEE del beneficiario, come di seguito indicato:

Valore Isee	Contributo
Fino a 8.000,00 euro	100%
Da 8.000,01 a 20.000,00 euro	95%
Da 20.000,01 a 56.000,00 euro	90%
Oltre 56.000,00 euro	85%

Qualora l'importo del contributo, così determinato, ecceda la somma di € 1.400,00, la differenza tra il costo del corso e l'importo massimo erogabile è a totale carico del beneficiario.

7. Prima dell'avvio dei corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS, l'Istituto fornirà l'elenco dei partecipanti corredato della quota di loro spettanza e della quota a carico dell'INPS.
8. L'importo complessivamente dovuto dall'INPS sarà determinato in base al numero dei partecipanti che hanno concluso il corso. In caso

di ritiro del partecipante, entro il secondo giorno del percorso formativo, sarà riconosciuto al soggetto proponente il 50% del costo del corso. Laddove il ritiro avvenga dal terzo giorno del corso sarà erogato un ulteriore 30%.

9. Il pagamento avverrà a saldo dell'importo effettivamente dovuto, calcolato in base ai criteri di cui ai commi che precedono, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente e dai relativi documenti fiscali, da inoltrarsi alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano con cui è stata stipulata la Convenzione dopo la conclusione del percorso formativo, insieme al registro delle presenze di cui all'art. 13.

Art. 9 – Modalità e termini di individuazione dei corsi con quota di partecipazione finanziata dall'INPS

1. Il numero minimo di partecipanti finanziati dall'INPS per ciascun corso di formazione è pari a 15, il numero massimo è fissato in 50 unità.
2. Il corso di formazione dovrà concludersi entro il **31 Agosto 2019**.
3. I corsi dovranno essere organizzati in logica di *learning by doing*. L'Università deve definire le linee portanti del progetto da realizzare. Il corso dovrà essere diviso in classi di 25 discenti massimo, al fine di permettere simulazioni ed attività pratiche, volte allo sviluppo delle competenze, in un contesto ideale che permetta al contempo l'integrazione delle nuove conoscenze e la valorizzazione di quelle pregresse. Le classi possono fruire del corso anche non contestualmente ossia in periodi diversi.
4. La sede di svolgimento del corso deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità. L'aula dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche rispetto al numero dei discenti e alle caratteristiche del corso. In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica.
5. Le strutture e le condizioni di ospitalità dei partecipanti devono essere rese note ai partecipanti almeno 10 giorni prima dell'avvio del summer camp.

Art. 10 - Selezione dei partecipanti

1. Qualora il numero di potenziali partecipanti con quota di partecipazione finanziata dall'Istituto al corso di formazione sia complessivamente superiore al numero massimo di 50, per ciascuno dei 15 corsi di formazione prescelti dai partecipanti, il soggetto proponente/Ateneo avrà cura di stilare una graduatoria di merito dei candidati, all'esito di una prova selettiva organizzata mediante strumenti telematici a sue spese e cura.
2. La prova selettiva deve essere finalizzata ad individuare dirigenti/docenti motivati e in grado di diffondere l'esperienza appresa e le metodologie didattiche innovative sperimentate ad altri colleghi. I criteri e le modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive dovranno essere rese pubbliche ed accessibili a tutti i candidati.
3. Gli operatori degli atenei abilitati all'accesso alla procedura INPS provvederanno ad indicare a sistema, all'interno delle liste degli assegnatari dei corsi di formazione, i nominativi di coloro che hanno superato le prove selettive, entro 10 giorni dal termine della procedura selettiva.
4. L'elenco dei candidati ammessi definitivamente a ciascun corso di formazione, con l'indicazione del punteggio individuale di ammissione, dovrà essere trasmesso entro il giorno precedente all'avvio del corso di formazione alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano territorialmente competente.
5. Contestualmente gli Atenei provvederanno a comunicare l'esito delle procedure selettive ai partecipanti.

Art. 11 – Metodologie didattiche

1. La didattica deve tener conto della necessità di sviluppare conoscenze, ma soprattutto capacità di interazione, di risoluzione di problematiche concrete, di integrazione culturale.
2. I corsi di formazione devono essere indirizzati a gruppi motivati di docenti che siano poi in grado di svolgere una funzione di disseminazione delle innovazioni didattiche apprese tra i colleghi.
3. Oltre allo svolgimento del corso di formazione, durante il soggiorno devono essere proposte attività culturali e ricreative mirate allo sviluppo delle capacità progettuali e di lavoro di gruppo.
4. I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell'inizio del corso stesso e con le modalità che saranno indicate dal

soggetto proponente, quesiti riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo.

5. I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso di formazione sino a tre mesi successivi alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.
6. Al termine dei corsi di formazione il completamento del percorso formativo consentirà il rilascio dell'attestazione di partecipazione per l'aggiornamento del proprio curriculum professionale nel percorso di formazione continua.
7. Per i corsi destinati ai docenti, il soggetto proponente dovrà garantire il caricamento del corso di formazione nella procedura dedicata del MIUR – Piattaforma SOFIA.

Art. 12 – Direttore/Coordinatore didattico, docenti, tutor

1. Ogni corso di formazione dovrà prevedere, in veste di Direttore/Coordinatore Didattico un professore universitario ordinario di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore della formazione professionale.
2. Ogni corso di formazione dovrà prevedere la presenza di una *Faculty* interna, ovvero di docenti appartenenti alla struttura del soggetto proponente da almeno un anno e che vantino un'esperienza nella didattica oggetto del percorso formativo di almeno 2 anni e/o almeno 3 anni di esperienza professionale nella materia oggetto della didattica. Al fine della progettazione di percorsi formativi ben bilanciati tra l'insegnamento di tipo accademico e quello di tipo pratico/applicativo/professionale, i docenti potranno avvalersi della collaborazione e del supporto di professionisti altamente qualificati che operino nel settore attinente alla tematica del corso di formazione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
3. Il soggetto proponente dovrà garantire in via continuativa un'assistenza e un sostegno al processo di apprendimento dei discenti mediante la presenza di tutor.
4. Il Direttore/Coordinatore Didattico indicato in fase di inoltro dei corsi di formazione non potrà essere sostituito successivamente all'accredimento del corso stesso. La *Faculty* interna all'Ateneo potrà subire variazioni eccezionalmente e per attestate motivazioni, attraverso la sostituzione con ulteriori docenti che vantino i medesimi requisiti previsti al comma 2 o 4.

Art. 13 - Registro delle presenze

1. Il soggetto proponente si impegna a tenere un registro presenze dei partecipanti al corso di formazione. Le presenze dovranno essere trasmesse, alla fine dei corsi, alle Direzioni Regionali/Direzione di Coordinamento metropolitano INPS territorialmente competente all'indirizzo PEC:
direzione.regionale.(nome Regione)@postacert.inps.gov.it
direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it
direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it
2. Il soggetto proponente avrà cura di comunicare alle Direzioni Regionali/Direzione di Coordinamento metropolitano, agli indirizzi PEC di cui al comma 1, eventuali provvedimenti di esclusione adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri anticipati dai corsi predetti.

Art. 14 – Verifiche e Customer satisfaction

1. La Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano effettuerà delle verifiche circa il pieno rispetto di quanto dichiarato in sede di proposta e trasmetterà i risultati della valutazione alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, che potrà escludere dalla possibilità di stipulare convenzioni per corsi di formazione, per 5 anni consecutivi, gli Atenei proponenti che non abbiano garantito i servizi dichiarati nella proposta formalizzata nelle modalità previste all'art. 3 del presente Avviso.
2. Il soggetto proponente rileva, attraverso appositi questionari, il grado di soddisfazione del partecipante al corso di formazione e trasmette i risultati della valutazione alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni.
3. L'Inps si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso di formazione, attraverso un proprio formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti, ai fini di future procedure di accreditamento per analoghe iniziative.
4. E' facoltà dell'Istituto rendere noti gli esiti della customer satisfaction di cui ai precedenti commi sarà resa nota ai partecipanti dei Bandi successivi.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento Metropolitano competente per territorio.

Art. 16 – Ricorsi

1. Per eventuali ricorsi giudiziari il Foro competente è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Direttore Centrale
Rocco Lauria

